



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-0000137 del 22/03/2016

OGGETTO

AREA 1 –RISORSE UMANE – CONTENZIOSO. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. G.C. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 723 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: COZZI DANIELA

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita Si
Ratifica Consiglio No

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che, con nota del 19.01.2011 (ns. rif. prot. n. 27803 del 25.01.2011), il sig. C.G. ha impugnato, ex art. 32 L.183/2010, la legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dall'01.12.2002 al 30.09.2007, e dei contratti di lavoro a tempo determinato dal 01.10.2007 al 25.04.2009, tutti stipulati tra il medesimo e la Provincia di Teramo;
- che, con nota prot. n. 0060457 del 23.02.2011, l'Avvocatura dell'Ente, ai sensi delle polizze stipulate da questa Amministrazione, ha trasmesso alle compagnie Fondiaria – Sai S.p.A., INA Assitalia S.p.A e Lloyd's la predetta comunicazione del 19.01.2011 (ns. rif. prot. n. 27803 del 25.01.2011);

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 16.12.2011 (ns. rif. prot. n. 0004030 del 04.01.2012) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 04.10.2012 per la discussione, promosso dal sig. C.G. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro con cui la medesima parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dibitonto del foro di Teramo, ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “ 1) *Accertare e dichiarare che i contratti: - del 29.11.2002, Prot. N° 114019, per il periodo 01.12.2002 – 30.06.2003; - del 30.06.2003, Prot. N° 59856, per il periodo 01.07.2003 – 22.08.2003; - del 07.08.2003, Prot. N° 82416, che prorogava la scadenza del precedente contratto sino al 31.08.2003; - del 07.08.2003, Prot. N° 81905, per il periodo 01.09.2003 – 30.06.2004; - del 29.06.2004, Prot. N° 97718, per il periodo 01.07.2004 – 30.06.2005; - del 30.06.2005, Prot. N° 120757, per il periodo 01.07.2005 – 30.09.2007; sono tutti simulati e che in realtà celano un rapporto di lavoro subordinato; 2) accertare e dichiarare che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 01.10.2007, Prot. N° 237473; quello del 30.04.2008, Prot. N° 101134 che estese l'orario di lavoro da 25 a 30 ore settimanali; e quello del 01.04.2009, Prot. N° 90935 che prorogò il rapporto di lavoro a tempo determinato del Signor C., scadente il 31.03.2009, per ulteriori 18 mesi sono nulli per le ragioni di cui in narrativa; 3) accertare e dichiarare, quindi, che il rapporto di lavoro ripassato tra la Provincia di Teramo ed il Signor C.G. si è svolto ininterrottamente dal 01.12.2002 al 25.04.2009 ed ha natura subordinata; 4) accertare e dichiarare che il Signor C.G. è creditore della Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, per i titoli tutti di cui in narrativa; e per l'effetto, 5) condannare, la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 35.315,02#, comprensiva delle differenze contributive, delle differenze retributive e del TFR maturato o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge; 6) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno di cui all'art. 32 della L. 183/2010 nella misura massima, stante la nullità del detto contratto a termine e della proroga dello stesso, od in quella minore ritenuta di giustizia; 7) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, al danno ulteriore alla carriera da valutarsi in via equitativa nella misura che riterrà di giustizia; 8) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”;*

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 456 del 17.09.2012 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: “1) *Di costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dal sig. C.G. con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 16.12.2011 (ns. rif. prot. n° 0004030 del 04.01.2012); Di*

nominare quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l'Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo”;

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Meis, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 1865/2011 come sopra promosso dal Sig. G.C., impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

VISTA la sentenza n. 723/2015 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel giudizio R.G. n. 16856/2011 cit., proposta dal ricorrente, in parziale accoglimento delle richieste di controparte, ha stabilito quanto segue: “1) *Accerta e dichiara che i contratti: - del 29.11.2002, Prot. N° 114019, per il periodo 01.12.2002-30.06.2003; - del 30.06.2003, Prot. n°59856, per il periodo 01.07.2003 – 22.08.2003; - del 07.08.2003, Prot. N° 82416, che prorogava la scadenza del precedente contratto sino al 31.08.2003; - del 07.08.2003, Prot. N° 81905, per il periodo 01.09.2003 – 30.06.2004; - del 29.06.2004, Prot. N° 97718, per il periodo 01.07.2004 – 30.06.2005; - del 30.06.2005, Prot N° 120757, per il periodo 01.07.2005 – 30.09.2007; sono tutti simulati; 2) accerta e dichiara che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 01.10.2007, Prot. N° 237473; quello del 30.04.2008, Prot. N° 101134 che estese l'orario di lavoro da 25 a 30 ore settimanali; e quello del 01.04.2009, Prot. N° 90935 che prorogò il rapporto di lavoro a tempo determinato del Signor C., scadente il 31.03.2009 per ulteriori 18 mesi sono nulli; 3) accerta e dichiara che il rapporto di lavoro ripassato tra la Provincia di Teramo ed il Sig. C.G. si è svolto ininterrottamente dal 01.12.2002 al 25.04.2009 ed ha natura subordinata; 4) condanna la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 35.315,02, comprensiva delle differenze contributive, delle differenze retributive e del TFR maturato, oltre rivalutazione ed interessi come per legge; 5) condanna la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno di cui all'art. 32 della L. 183/2010 nella misura di 3460; 6) rigetta per il resto il ricorso; 7) condanna la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore e, comunque, del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate nella misura di euro 3500 oltre accessori”;*

CONSIDERATO, altresì:

- che con nota e-mail del 21/08/2015, il Settore Avvocatura ha trasmesso al Settore B7 copia della suddetta sentenza n. 723/2015;

- che con nota R.A.R. prot. n. 0196465 del 01/09/2015, il Settore Avvocatura, nel trasmettere copia della predetta sentenza alle Società assicuratrici Lloyd's, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A., ha allo stesso tempo invitato le predette società “*a voler farsi carico delle somme occorrenti alla esecuzione della predetta decisione*”;

RITENUTO, pertanto, di doversi procedere senza indugio - al fine di scongiurare il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza n. 723/2015 cit. e derivanti dalla ritardata esecuzione della stessa - al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 39.727,37, di cui € 16.664,60 per differenze retributive, € 5.959,76 per TFR, € 8.536,09 per rivalutazione e interessi, € 3.460,00 per risarcimento del danno ed € 5.106,92 per spese legali;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'AREA 1 ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 39.727,37, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 723/2015.
2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2016.
3. Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel.
4. Di dare atto che sarà intrapresa, a cura dell'Avvocatura Provinciale, ogni iniziativa nei confronti delle Società assicuratrici Lloyd's, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A. affinché le stesse procedano a manlevare questa Provincia da quanto dovuto in forza delle statuizioni giudiziali di cui alla sentenza n. 723/2015 di che trattasi.
5. Di darsi atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
6. Di dare atto che con successivi provvedimenti si attiveranno i necessari adempimenti presso l'INPS, al fine di provvedere alla dovuta regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente.
7. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

Oggetto: AREA 1 –RISORSE UMANE – CONTENZIOSO. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. G.C. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 723 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo
Preso nota nel redigendo bilancio 2016.

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
